

RG 259/ 2021

TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro

Il giorno 12/04/2023 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri sono comparsi, per parte ricorrente l'avv. Zanarello e per la dott.ssa Veronica Kosic.

Per le altre parti costituite nessuno compare.

L'avv. Zanarello, rispetto all'acconto di euro 1.860,98, di cui al ricorso introduttivo, precisa che si tratta di un acconto sul t.f.r., come si evince dai conteggi allegati al ricorso. Ciò è reso evidente anche dal fatto che, così come nei conteggi depositati il 13.01.2023, non è più contemplato l'acconto, allo stesso modo non viene più indicato nemmeno il t.f.r..

I procuratori delle parti insistono come da rispettivi atti.

IL GIUDICE

pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura

Il Giudice
Gabriele Allieri





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GORIZIA

Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro
in persona del dott. Gabriele Allieri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

_____ rappresentato e difeso, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Emanuele Zanarello, presso il cui studio è elettivamente domiciliato

ricorrente

CONTRO

s.p.a.

convenuta contumace

E CONTRO

s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Emanuele Maganuco, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

E CONTRO

_____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Giuseppe Spedicato, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

resistente

E CONTRO

_____, in persona del Responsabile della direzione *legal affairs*, rappresentata e difesa, in forza di procura depositata telematicamente, dall'avv. Maurizio Orione, presso il cui studio è elettivamente domiciliata

resistente

dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.

Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 2 settembre 2021, _____, premesso d'essere stato dipendente dell'agenzia di somministrazione _____ s.p.a. dal 27.10.2017 e dal 02.12.2019 dell'agenzia di somministrazione _____, con costante assegnazione in missione presso l'utilizzatrice _____, nell'ambito dell'appalto che l'ha coinvolta, come appaltatrice, presso la committente _____, e precisato d'aver svolto mansioni di aiuto-carpentiere, ha dedotto d'essere stato erroneamente inquadrato nella I cat. Ccnl applicabile, e di aver maturato differenze retributive sulla retribuzione ordinaria e, quindi, a titolo di 13ma, ferie, festività, permessi, e t.f.r..

Ha inoltre sostenuto di non aver percepito l'elemento perequativo.

Con il ricorso introduttivo, ha altresì sostenuto d'aver svolto lavoro straordinario, ma all'udienza del 29.11.2022 ha rinunciato a questa domanda.

Ha quindi concluso chiedendo la condanna delle convenute – in solido tra loro, e nelle diverse qualità di datrici di lavoro, utilizzatrice e committente - al versamento della somma dovuta in ragione dell'inquadramento nella II cat. a decorrere dal quinto mese dall'inizio del rapporto, oltre alle competenze di fine rapporto ricalcolate sulla base di queste indicazioni.

2. _____ non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.

3. _____ si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso e, in ipotesi d'accoglimento della domanda nei suoi confronti, ha chiesto d'essere manlevata, *ex art. 35, comma 2, d. lgs. n. 81 del 2015*, da

4. _____ si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed esercitando, in caso di suo accoglimento, il diritto di rivalsa *ex art. 35, comma 2, d. lgs. n. 81 del 2015*, nei confronti di

5. _____ si è costituita in giudizio¹ chiedendo di respingere la domanda formulata nei confronti. Dal momento che il rapporto di lavoro subordinato dedotto in giudizio non sarebbe intercorso con l'appaltatore Pad Carpenterie, con cui la stessa Fincantieri ha avuto un rapporto negoziale, bensì con un terzo del tutto estraneo al contesto dell'appalto, nella fattispecie non sarebbe applicabile l'art. 29, d. lgs. cit. e la tutela da accordarsi al ricorrente sarebbe limitata al diverso meccanismo di solidarietà previsto dall'art. 35, d. lgs. cit.. Nel merito, ha comunque contestato la pretesa,

¹ Nella propria memoria difensiva, Fincantieri ha sollevato la questione di competenza per territorio del tribunale adito, ma il precedente assegnatario del fascicolo, pur senza affrontarla apertamente, l'ha implicitamente superata dando corso ad attività processuali che presumevano la corretta selezione del foro. Per questo, la questione è qui considerata assorbita.



sostenendone l'infondatezza. In caso di accoglimento della domanda nei suoi confronti, ha comunque chiesto di essere manlevata dall'appaltatrice Pad Carpenterie.

6. Istruita documentalmente e mediante l'escussione di testimoni, la causa è stata successivamente assegnata al magistrato scrivente e quindi discussa dai difensori delle parti che si sono riportati alle rispettive conclusioni.

7. Così ricostruito l'iter processuale, va ricordato che per costante giurisprudenza della Corte di cassazione, il lavoratore, al fine di ottenere il pagamento delle retribuzioni spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto la propria prestazione consistente nella corresponsione delle somme dovute a titolo retributivo. Secondo il giudice di legittimità, tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro) [cfr. Cass. Civ., sent. n. 26985/2009].

7.1. Ciò posto, e principiando dal periodo che ha visto il ricorrente alle dipendenze di _____, è documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra queste parti, nonché il suo impiego presso l'utilizzatrice _____.
È quanto risulta dalla lettera d'assunzione e dai prospetti paga [cfr. docc. da 3 a 14 ricorrente]. Si tratta, del resto, di una circostanza che _____ non ha minimamente contestato.

7.2. Dai medesimi documenti emerge che il ricorrente, fino ad agosto 2018, è stato inquadrato nella I cat. Ccnl applicabile.

Per quanto riguarda l'ulteriore profilo della progressione automatica deve osservarsi che l'art. 11, paragrafo B) Mobilità professionale prevede un «sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione della capacità professionale dei lavoratori» e, come precisato al n. 4), «prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell'ambito delle esigenze organizzative ed economicoproduttive della azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata».

Con specifico riguardo al passaggio dalla I alla II categoria, è precisato che «i lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2^a categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi. I lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle attività produttive quando sussistono i necessari requisiti di idoneità psico-fisica; qualora non sia possibile inserirli nell'attività produttiva, pur avendone i requisiti, passeranno alla 2^a categoria al compimento del 18° mese. I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle mansioni.



Come già osservato da altra condivisibile giurisprudenza di merito, «*pur a fronte dell'affermazione che la mobilità verticale non preveda degli sviluppi automatici ed illimitati, vi è da dire che la successiva descrizione dei passaggi dalla 1^ alla 2^ categoria e dalla 2^ alla 3^ categoria induce a ritenere che tali passaggi siano automatici al trascorrere del tempo nello svolgimento della mansione inferiore, costituendo "presunzione" del maturare via via di quella esperienza e capacità richiesta dai superiori livelli e considerata, altresì, la previsione che i ridetti passaggi non comportano necessariamente un cambiamento di mansioni, salvo che l'azienda allegghi e provi o che il lavoratore non ha in alcun modo maturato l'esperienza e le capacità richieste dal livello superiore – nonostante la pratica – oppure che vi ostano comprovate ragioni organizzative o produttive*» [cfr., Trib. Venezia, sent. n. 448/2022].

Poiché nella specie né _____, né soprattutto _____, hanno allegato e provato circostanze utili a superare la presunzione forgiata dalla disposizione in esame, il ricorrente ha comunque diritto al passaggio automatico dalla I alla II categoria dopo 4 mesi dall'inizio del rapporto di lavoro, con le conseguenti differenze retributive.

7.3. Quanto all'elemento perequativo, è pacifica la mancata corresponsione, che _____ ha giustificato con un laconico «*non è parimenti dovuto*» [p. 8 memoria difensiva _____].

L'art. 13 Ccnl applicabile prevede che questa voce, consistente nella somma annuale di euro 485,00 non rilevante ai fini del calcolo del t.f.r., è dovuta a tutti i lavoratori in forza al 1 gennaio di ciascun anno qualora costoro non abbiano percepito importi ulteriori – quali superminimi – rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva. In mancanza di diverse indicazioni ed evidenze, quest'ultimo risulta il caso del ricorrente, cui va perciò riconosciuta la voce in questione.

7.4. Le ulteriori voci richieste – differenze su retribuzione ordinarie e, 13ma, ferie, permessi, festività, t.f.r. – spettano in base all'esistenza stessa del rapporto di lavoro.

7.5. In applicazione dell'art. 35, comma 2, d. lgs. n. 81 del 2015, a mente del quale «l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore», _____ e _____ vanno condannate a pagare in favore del ricorrente la somma complessiva di euro 2.881,09. Tale importo rappresenta la somma di quanto indicato dal ricorrente nei propri conteggi autorizzati del 13.01.2023 (euro 6.693,13) cui va sottratta la voce "diaria forfettizzata", indicata per sottrazione nei conteggi allegati al ricorso ma non considerata in quelli successivamente proposti (euro 3.812,04). Non va invece sottratta, come invece dedotto da _____ all'udienza del 28.03.2023, la somma di euro 1.860,98, indicata a titolo di "acconti percepiti" nel ricorso ma assente



nei conteggi: vale in tal senso la condivisibile indicazione esposta dal ricorrente all'udienza del 12.04.2023, ossia che *«si tratta di un acconto sul t.f.r....così come nei conteggi depositati il 13.01.2023, non è più contemplato l'acconto, allo stesso modo non viene più indicato nemmeno il t.f.r.»*.

Rispetto invece alla "diaria", il ricorrente ha invece sostenuto che essa non dovrebbe essere considerata spiegando: *«...sia che avevano riconosciuto mensilmente considerevoli importi a titolo di "DIARIA FORFETTIZZATA" o "Trasferta ITALIA". Occorre capire, dunque, perché tali importi venissero riconosciuti dal momento che il lavoratore non compiva trasferte (circostanza che trovava riscontro nella prova testimoniale, dal momento che emergeva come il luogo di lavoro dei lavoratori era sempre stato il cantiere FINCANTIERI in MONFALCONE (GO)) ed in quanto al lavoratore era riconosciuta interamente la retribuzione ordinaria parametrata al livello di inquadramento contrattuale (seppur errato). Quindi, è palese che tale diaria/trasferta non servisse nemmeno a "coprire" eventuali incongruenze sulla paga ordinaria. Conseguentemente, era logico ritenere che tale indennità di diaria/trasferta venisse riconosciuta per pagare lo straordinario (Chiaramente sul punto i testimoni della hanno riferito il falso). Sulla base di tale ragionamento, nei conteggi allegati al ricorso introduttivo, il lavoratore, per correttezza, detraeva dallo spettante a titolo di straordinario quanto percepito a titolo di diaria/trasferta. Tuttavia, in seguito alla rinuncia alla domanda di pagamento dello straordinario, quando corrisposto a titolo di trasferta diaria non dovrà più essere sottratto»* [cfr. note del 13.01.2023]. È una spiegazione suggestiva che, tuttavia, non può essere accolta, dal momento che nel contesto del ricorso il lavoratore non ha accompagnato la sottrazione della voce in questione con la spiegazione della sua natura, necessaria per comprendere le ragioni della sua sottrazione e della irrilevanza secondo l'ultimo conteggio. Nel proprio atto introduttivo, il ricorrente si è infatti limitato a sostenere che quella in esame sarebbe una voce percepita anche se non dovuta, senza però spiegarne la funzione e il perché sarebbe stata indebitamente versata. Ne deriva che essa resta una voce corrisposta indebitamente, da considerare nel percepito nei termini di cui al ricorso, a nulla rilevando le diverse prospettazioni formulate successivamente, senz'altro tardive.

D'altra parte, a ciò non osta il fatto che le convenute non abbiano formulato ulteriori osservazioni rispetto ai conteggi del ricorrente. Tale silenzio potrebbe fare valere per l'operatività del principio di non contestazione solo qualora s'abbini a deduzioni lineari, coerenti e complete. Non può invece accreditare la fondatezza di fatti e deduzioni di per sé sprovviste di tali connotati o ad esonerare il giudice dal ravvisare contraddizioni quali quella in esame.

L'importo dovuto è dunque quello sopra precisato, pari ad euro 2.881,09. Non milita in senso opposto la tesi di _____, esposta solo



all'udienza del 28.03.2023, secondo cui i conteggi non sarebbero analitici. È sufficiente procedere alla loro lettura per comprendere che essi recano questa caratteristica.

7.6. Chiarito quanto precede, va ulteriormente evidenziato che la domanda di manleva esercitata da [redacted] nei confronti di [redacted] non può essere accolta. Vi osta, in senso assorbente, il fatto che gli importi di cui alla condanna che precede non risultano corrispondere ad altrettante somme che [redacted] avrebbe versato ad [redacted] in vista dell'adempimento nei confronti del ricorrente e che, per ragioni imputabili alla stessa [redacted], non sarebbero stati erogati. A monte dell'esercizio del diritto di rivalsa previsto dall'art. 35, comma 2, d. lgs. n. 81 del 2015, manca perciò la prova che l'utilizzatore abbia rimborsato al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori, come previsto dall'art. 33, comma 2, d. lgs. cit..

Quanto poi a quelle derivanti dal diverso inquadramento del ricorrente, va rilevato che l'art. 35, comma 5, d. lgs. n. 81 del 2015, dispone che «nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l'utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo. Ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione, l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dall'assegnazione a mansioni inferiori».

Benché non s'ignori l'esistenza di un diverso orientamento interpretativo, si ritiene maggiormente conforme alla *ratio* della disposizione quello secondo cui *«la norma succitata soccorra a stabilire su chi graveranno le spese per la mancata comunicazione dell'adibizione a diverse mansioni, ma non al fine di tenere indenne la somministratrice dagli obblighi nei confronti del lavoratore bensì al solo fine di regolamentare il rapporto tra le società utilizzatrice da un lato e di somministrazione dall'altro-, ferma restando la vigenza, in caso di mancata informazione, del principio di solidarietà tra utilizzatore e fornitore»* [cfr. Trib. Palermo, sent. n. 2358/2020].

Dunque, se la mancata trasmissione d'informazioni dall'utilizzatrice all'agenzia non preclude al lavoratore la possibilità di ottenere la condanna solidale d'entrambe, l'inadempimento all'obbligo d'informazione della stessa utilizzatrice rileva nei rapporti interni, precludendole il diritto di regresso rispetto alle differenze retributive derivanti dal diverso inquadramento spettante al lavoratore.

8. Rispetto al periodo che ha visto il ricorrente alle dipendenze di [redacted] è documentale la sussistenza del rapporto di lavoro intercorso tra queste parti, nonché, ancora, il suo impiego presso l'utilizzatrice [redacted] peraltro incontestato [cfr. docc. 7, 8, 9 e 24 ricorrente].



8.1 Rinviano alle considerazioni già esposte, anche rispetto all'elemento perequativo, ed in applicazione dell'art. 35, comma 2, d. lgs. n. 81 del 2015, sopra menzionato, vanno condannate a pagare in favore del ricorrente la somma di euro 3.354,69, esito della sottrazione dal totale risultanti dai nuovi conteggi della voce diaria forfettizzata indicata in ricorso.

8.2 Per le stesse ragioni già esposte rispetto alla pretesa nei confronti di _____, nemmeno la domanda di manleva esercitata da _____ nei confronti di _____ può essere accolta.

8.3. Va invece accolta la domanda di manleva proposta da _____ nei confronti di _____ in applicazione dell'art. 33, comma 2, e 35, comma 2, d. lgs. n. 81 del 2015 e la cui fondatezza deriva direttamente dal principio di cui all'art. 1298 c.c. [cfr. C. App. Torino, n. 671/2022].

9. Quanto alla domanda nei confronti di _____, la questione giuridica controversa, e preliminare, consiste nello stabilire se, qualora il lavoratore in somministrazione venga impiegato all'interno di un appalto, il committente possa essere chiamato a rispondere ai sensi del predetto art. 29 o se, viceversa, la tutela di cui al ridetto art. 35 esaurisca quelle a disposizione dell'interessato.

La questione, inedita presso la giurisprudenza di legittimità, è stata recentemente affrontata da due pronunce di merito, giunte ad esiti opposti, nonché da questo giudice, nei seguenti termini.

9.1. In un primo senso, valorizzando l'iter motivazionale della pronuncia con cui la Corte costituzionale ha argomentato in ordine all'applicabilità dell'art. 29 anche in caso di contratto di subfornitura [Corte cost., n. 254/2017], è stato affermato che "la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente - che è quella di evitare il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale - non giustifica una esclusione (che si porrebbe, altrimenti, in contrasto con il precetto dell'art. 3 Cost.) della predisposta garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento". Per questa via, è stato osservato che quelle esigenze di tutela si pongono rispetto ad ogni livello di lavoro indiretto, onde la sussistenza dei presupposti per applicare la disposizione in esame anche nel caso di impiego di lavoratori in somministrazione in caso d'appalto [Trib. Padova, sent. 18.02.2020].

9.2. In un senso opposto, è stata invece negata la responsabilità solidale del committente in ragione del fatto che, per un verso, è proprio l'art. 29 cit. a tracciare una distinzione tra somministrazione ed appalto e, per altro verso, il dictum della Corte costituzionale recherebbe, quale proprio presupposto di



fondo, la sussistenza di una relazione diretta tra datore di lavoro e beneficiario della prestazione di lavoro, ciò che non potrebbe affermarsi nella fattispecie in esame perché mancherebbe qualsiasi relazione tra somministratore e committente. Del resto, l'art. 35 cit. accorderebbe già adeguata tutela al lavoratore coinvolto [Trib. Venezia, sent. 10.02.2021].

9.3. Chiarito lo scenario di riferimento, è da condividere il primo orientamento in quanto, da un lato, non risultano indici normativi che vi ostino, e, dall'altro lato, è l'unico in grado di accordare al lavoratore una tutela integrale rispetto alla pluralità di rischi che lo vedono coinvolto.

Invero, sebbene l'art. 29 tracci una distinzione tra somministrazione ed appalto, va osservato che la norma perimetra le due figure allo scopo precipuo di indicare le condizioni al ricorrere delle quali si può configurare un appalto genuino e non un'interposizione di manodopera. In altri termini, il legislatore, dopo aver indicato le condizioni di liceità della somministrazione, unica ipotesi in cui è "autorizzata" la formale divaricazione tra datore di lavoro e beneficiario della prestazione, ha inteso segnalare i requisiti necessari per l'ipotesi dell'appalto, figura sì distinta dalla somministrazione, ma comunque ad essa affine, perché, anche in questo caso, un soggetto viene impiegato nello svolgimento d'un'attività destinata a soddisfare l'interesse di un soggetto terzo rispetto al suo datore di lavoro; la disposizione in parole è dunque utile ad orientare l'interprete in presenza di vicende che, dietro la veste formale dell'appalto, nascondono ipotesi di interposizione illecita di manodopera. Se dunque la distinzione contenuta nell'incipit dell'art. 29 non fornisce una risposta alla questione in esame, non può ritenersi che essa sia un ostacolo all'applicabilità della disposizione a vicende quali quella per cui è causa.

Per dirimere la questione, pare piuttosto doversi fare riferimento all'iter motivazionale percorso dalla Corte costituzionale e, in particolare, valorizzare l'indicazione per cui la tutela del soggetto che assicura un'attività lavorativa indiretta non può non estendersi a «tutti» i livelli del decentramento.

In quest'ottica, il lavoratore del somministratore, impiegato dall'utilizzatore nell'ambito d'un appalto, è coinvolto in una duplice operazione di decentramento/divaricazione tra datore di lavoro e beneficiario della prestazione: per un verso, nel rapporto trilaterale derivante dalla somministrazione, egli vede una netta divaricazione tra titolare del rapporto e soggetto deputato ad esercitare le tipiche prerogative datoriali, mentre, per altro verso, una volta che viene utilizzato nell'appalto, è coinvolto in una tipica ipotesi di decentramento.

La tutela legislativa accordata partitamente all'interessato muove da una medesima ratio, vale a dire quella illustrata nitidamente dalla Corte costituzionale, ma in vicende in cui il soggetto è esposto ad una duplicità di



rischi, come nella specie, limitare la sua tutela soltanto a quella derivante dall'art. 35 significherebbe non garantire copertura a «tutti» i livelli di decentramento. Affiancare all'azione assegnata dall'art. 35 quella prevista dall'art. 29 non determina perciò una duplicazione indebita delle tutele, consentendo piuttosto di assegnare a ciascuna categoria di potenziale pregiudizio un appropriato rimedio. D'altra parte, sarebbe privo di giustificazione il vantaggio tratto dal committente dall'esonero di responsabilità rispetto alla retribuzione spettante ai lavoratori somministrati all'utilizzatore/appaltatore, benché la loro prestazione abbia contribuito all'esecuzione dell'appalto non diversamente da quella dei core workers dell'appaltatore.

A tale conclusione non osta nemmeno l'assenza d'una relazione negoziale diretta tra somministratore e committente. Invero, nella dinamica di questa particolare fattispecie, la mancanza d'un legame tra queste parti è colmata dalla relazione tra il committente e l'appaltatore, che utilizza la prestazione del lavoratore all'interno dell'appalto dello stesso committente, circostanza a questi conosciuta o, quanto meno, conoscibile.

Dalle considerazioni che precedono deriva l'applicabilità astratta dell'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, anche nella vicenda per cui è causa.

9.4. In concreto, poiché _____ non ha formulato alcuna specifica contestazione né rispetto all'*an* né rispetto al *quantum* della pretesa, e poiché non è dunque controversia l'adibizione del ricorrente all'appalto della stessa _____ – circostanza che del resto è documentale [cfr. docc. 3 e 24 ricorrente], questa va condannata, in solido con _____, al pagamento dell'importo rivendicato, nei limiti in cui esso attiene a voci di natura strettamente retributiva. Infatti, nella garanzia solidale di cui all'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003, vanno ricompresi i soli crediti aventi natura strettamente retributiva [Cass., n. 27678/2018; Cass., n. 31768/2018; Cass., n. 10354/2016], di talché essa opera rispetto a t.f.r. e mensilità aggiuntive, che si pongono in stretta corrispettività con l'espletamento della prestazione lavorativa, ma va esclusa per indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti [v., in termini, Cass., n. 10354/2016], che hanno natura risarcitoria [v. Cass., n. 8627/1992; Cass., n. 2231/1997; Cass., n. 8212/1997; Cass., n. 13039/1997; Cass., n. 3298/2002].

Non ricorrono del resto i presupposti per fare applicazione dell'art. 1676 c.c.. Va ricordato che «*la responsabilità del committente, nell'art. 1676 c.c. è subordinata all'esistenza del debito nei confronti dell'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento*» [Cass., n. 35962/2021], prova che nella specie non è stata fornita, laddove il ricorso, in proposito, non contiene alcuna specifica deduzione ma solo un'esplorativa richiesta d'ordine d'esibizione non corroborata da alcuna deduzione di fatto utile a darvi



consistenza. Pur non potendosi ignorare la rilevanza del principio di vicinanza della prova, senz'altro più prossima *sub specie* di prova negativa del debito, rispetto alla prova positivamente incombente al lavoratore, deve ritenersi che ciò non valga ad esonerare quest'ultimo dal proprio onere, semmai a ritenere che esso sia stato assolto laddove ricorrano anche semplici presunzioni. Queste, però, nella specie non ricorrono e questo conduce a ritenere che manchino, a monte, i presupposti per l'applicazione dell'art. 1676 c.c..

Fincantieri è perciò responsabile, in solido con [redacted] e rispetto al periodo di lavoro alle dipendenze di [redacted], per l'importo di euro 354,58, e, rispetto al periodo di lavoro alle dipendenze di [redacted], per l'importo di euro 2.549,22.

10. Quanto invece alla domanda di manleva formulata da Fincantieri nei confronti di [redacted], deve in primo luogo rilevarsi l'ammissibilità di tale domanda, vertendosi in ipotesi di garanzia propria. In particolare, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, si ha garanzia propria quando la causa principale e quella accessoria abbiano in comune lo stesso titolo e anche quando ricorra una connessione oggettiva tra i titoli delle due domande; mentre si ha garanzia impropria quando il convenuto tenda a riversare le conseguenze del proprio inadempimento su di un terzo in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale, ovvero in base ad un titolo connesso al rapporto principale solo in via occasionale [Cass., n. 11362/2009; Cass., n. 17688/2009; Cass., n. 19208/2005; Cass., Sez. Un., n. 12968/2004; Cass., n. 12029/2002].

Nella specie, il fatto generatore della responsabilità, sia del datore di lavoro appaltatore ([redacted]), sia del committente ([redacted]), è unico e consiste nella prestazione di attività di lavoro subordinato resa dal lavoratore all'interno dell'appalto affidato da [redacted] a [redacted]. Ne consegue la possibilità di trattazione unitaria delle domande, con applicazione, *ex art.* 40 c.p.c., del rito del lavoro.

In ogni caso, il titolo in base al quale la convenuta ha esercitato l'azione di manleva ed il titolo fatto valere in giudizio sono strettamente connessi e tale connessione deriva direttamente dalla disciplina di legge, giacché l'art. 1299 c.c. prevede l'azione di regresso del condebitore solidale nei confronti degli altri coobbligati e tale azione è ribadita dall'art. 29, d. lgs. n. 276 del 2003.

Resta comunque fermo il principio stabilito dall'art. 1298, comma 1, c.c., con conseguente diritto di regresso del committente nei confronti dell'appaltatore-datore di lavoro inadempiente per tutto quanto eventualmente corrisposto ai dipendenti di quest'ultimo, dal momento che



l'obbligazione retributiva è stata contratta nell'interesse esclusivo dell'appaltatore.

deve dunque essere condannata a tenere indenne e manlevare di tutto quanto da essa pagato al ricorrente in forza della presente sentenza.

11. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria eccezione, deduzione e conclusione,

condanna _____, e in solido con essa _____, e in solido con quest'ultima, nei limiti dell'importo di euro 2.215,56, s.p.a., a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 2.881,09, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

condanna _____ per il lavoro s.p.a., e in solido con essa Pad Carpenterie s.r.l., e in solido con quest'ultima, nei limiti dell'importo di euro 2.549,22, Fincantieri s.p.a., a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 3.354,69, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

condanna _____ a tenere indenne e manlevare _____ di tutto quanto da queste pagato al ricorrente in forza della presente sentenza;

condanna le parti convenute, in solido tra loro, a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, liquidate in euro, 1.700,00, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a., con distrazione a favore dell'avv. Emanuele Zanarello;

condanna _____ s.r.l. a rifondere a _____ e a _____ le spese del giudizio, liquidate in euro 1.700,00 ciascuna, oltre 15% per spese generali, c.p.a. ed i.v.a.;

Gorizia, 12 aprile 2023

Il Giudice
Gabriele Allieri

